


Gruppo consiliare
SI Toscana a Sinistra

Firenze, 6 marzo 2019



PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT))

Di Iniziativa dei Consiglieri:

Tommaso Fattori

Paolo Sarti

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 – Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 30/2009

Art. 2 - Finalità e funzioni di ARPAT. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2009

Art. 3 - Natura dell'ARPAT. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2009

Art. 4 - Direttore generale. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 30/2009

Relazione illustrativa

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Considerato quanto segue:

L'ARPA Toscana (ARPAT) è stata istituita con la legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), con la quale sono stati disciplinati organizzazione, competenze e modalità di funzionamento dell'Agenzia stessa;

Al fine di rispondere alle esigenze di un mutato contesto regionale, nazionale e internazionale, la disciplina di ARPAT è stata successivamente ridefinita con legge regionale 22 giugno 2009 n.30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), soprattutto con riguardo alla definizione delle aree di competenza e dei meccanismi di programmazione delle attività;

La legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

La citata legge n.132 del 2016 ha inteso assicurare alle agenzie regionali la massima efficacia nel controllo pubblico sulla tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini, in una posizione di massima autonomia in termini organizzativi e funzionali. Si rende necessario, di conseguenza, che anche ARPAT assuma una natura giuridica e un'organizzazione funzionale che sia coerente con il nuovo sistema e perfettamente rispondente ai suoi obiettivi.

Approva la seguente legge:

Art. 1 – Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 30/2009

Il comma 1 dell'art.1 della legge regionale 22 giugno 2009 n.30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) è sostituito dal seguente:

“1. La presente legge disciplina l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), già istituita ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) nonché in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Art. 2 – Finalità e funzioni di ARPAT. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2009

L’art.2 della legge regionale 22 giugno 2009 n.30 è sostituito dal seguente:

“1. L’ARPAT concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, in attuazione a quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante lo svolgimento delle attività di cui di cui agli articoli 5 e 10 della presente legge.

3. L’ARPAT garantisce l’imparzialità e la terzietà nell’esercizio delle attività ad essa affidate.

Art. 3 – Natura dell’ARPAT. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 30/2009

Il comma 1 dell’3 della legge regionale 22 giugno 2009 n.30 è sostituito dal seguente:

“Conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell’art.7 della legge n.132 del 2016, ARPAT è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile .”

Art.4 – Direttore generale. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/2009

Il comma 1 dell’art.22 della legge regionale 22 giugno 2009 n.30 è sostituito dal seguente:

“1. Il direttore generale dell’ARPAT è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, nel rispetto dei requisiti di cui all’art.8 della legge 28 giugno 2016, n. 132 ed in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all’ ARPAT per entità di bilancio e complessità organizzativa.”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge intende ridefinire le norme generali riguardanti la natura giuridica, la finalità e le funzioni di ARPAT conformemente a quanto stabilito dalla legge n.132 del 2016, fungendo da stimolo per un adeguamento generale della disciplina.

La legge n.132/2016 istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e proprio le agenzie regionali per l'ambiente. Il nuovo assetto del Sistema, come enunciato dalla stessa legge, si pone l'obiettivo di assicurare una omogeneità a livello nazionale con riguardo alle azioni conoscitive e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

La natura giuridica assunta dalle agenzie regionali, inoltre, vuole rispondere alla necessità di garantire la massima indipendenza e terzietà delle stesse, svincolandole il più possibile da influenze esterne. In questo senso, per quanto riguarda ARPAT, si rende necessaria l'eliminazione del riferimento all'articolo 50 dello Statuto il quale, inquadrandola come ente dipendente dalla Regione Toscana, presuppone una delega di funzioni riservate alla Regione che in realtà sono direttamente attribuite dalla norma nazionale all'Agenzia stessa.

La garanzia di autonomia dell'Agenzia stessa, in considerazione dei delicati compiti ad essa affidati, viene infine cercata attraverso la previsione dell'affidamento della nomina del suo direttore generale al Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

Art. 1 L'articolo intende inserire un esplicito riferimento alla recente normativa che istituisce il sistema nazionale a cui ARPAT è chiamata a prendere parte, assumendo le caratteristiche previste nella stessa.

Art. 2 L'articolo intende mettere in primo piano il riferimento normativo alla legge nazionale 132/2016, ponendolo come riferimento fondamentale della nuova disciplina di ARPAT.

Art. 3 L'articolo intende garantire la massima conformità della natura giuridica di ARPAT a quella prevista dalla nuova disciplina nazionale ex legge 132/2016, svincolandola dall'attuale riferimento all'art.50 dello Statuto regionale.

Art.4 L'articolo, oltre a richiamare i requisiti soggettivi previsti dalla normativa nazionale in capo al direttore generale di ARPAT, introduce un nuovo meccanismo di nomina dello stesso, affidata al Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

La proposta di legge non comporta la previsione di ulteriori entrate né di ulteriori spese a carico della Regione Toscana.

I consiglieri

Tommaso Fattori



Paolo Sarti



Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: GRUPPO CONSILIARE SI TOSкана
 (indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc) A SINISTRA

Tipologia del provvedimento: PROPOSTA DI LEGGE
 (legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
22/06/2009 N.30 - NUOVA DISCIPLINA DELL'AGENZIA
REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA
TOSкана

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a.1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);

- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

